

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2740 del 12/05/2025
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. La Gatteo Rottami S.r.l. con sede legale in Comune di Gatteo - Via Campagnola n. 1/p - 1/q. Modifica della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-5905 del 23.11.2021 e s.m.i. relativa all'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di Gatteo - Via Campagnola n. 1/p - 1/q.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2859 del 12/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **La Gatteo Rottami S.r.l.** con sede legale in Comune di Gatteo - Via Campagnola n. 1/p - 1/q. **Modifica** della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-5905 del 23.11.2021 e s.m.i. relativa all'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Gatteo - Via Campagnola n. 1/p - 1/q.**

IL DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **La Gatteo Rottami S.r.l.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata con DET-AMB-2021-5905 del 23.11.2021 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativa all'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Gatteo - Via Campagnola n. 1/p - 1/q;**
- con documentazione acquisita al PG n. 148118 del 12.08.2024, la ditta **La Gatteo Rottami S.r.l.** ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta, riguardante in particolare i seguenti aspetti:
 - Aumento delle quantità massime annuali di rifiuti complessivamente gestibili da 40.000 t/anno a 60.000 t/anno;
 - Aumento dei quantitativi in R12 da 6.000 t/anno a 30.000 t/anno e dei quantitativi in R4 da 2.000 t/anno a 3.000 t/anno, mantenendo invariato il quantitativo massimo giornaliero avviato a R4 pari a 10 t/giorno;
 - Aumento delle quantità massime istantanee di rifiuti da 1.200 t a 2.100 t complessive, di cui massimo 800 t in R13 non funzionale alle operazioni R12-R4;
 - Estensione del tempo di utilizzo della presso-cesoia Taurus CEG-CK772HD a tutto l'orario di apertura dell'impianto (7.00-12.00 e 13.00-20.00), pur mantenendo un funzionamento alternato della stessa con la pressa compattatrice MIZAR;
 - Aumento dell'altezza massima dei cumuli di stoccaggio dei materiali in alcune aree passando da una altezza massima di 5,5 m ad una di 7,5 m, con conseguente modifica della prescrizione n. 13 della DET-AMB-2023-3191 del 22.06.2023;
 - Modifica del layout dell'impianto con estensione delle aree dedicate a deposito dei rifiuti, revisione della viabilità interna e conseguente adeguamento delle planimetrie;
 - Revisione di alcuni aspetti gestionali e conseguente aggiornamento del manuale operativo;
- la domanda presentata ricomprende le seguenti richieste di titoli abilitativi:
 - modifica all'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

e s.m.i. (Allegato A);

- modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (Allegato B);
- modifica nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 (Allegato C);

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **La Gatteo Rottami S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con nota PG n. 153114 del 23.08.2025;
- la nota PG n. 160273 del 05.09.2024, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 23.10.2024;
- la nota PG n. 167969 del 18.09.2024 con cui questo Servizio ha richiesto al Distretto Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti ed impatto acustico;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 23.10.2024, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 193368 del 25.10.2025, con cui il Distretto Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa per la seduta della Conferenza del 23.10.2024;

Atteso che, con nota PG n. 208456 del 18.11.2024, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 23.10.2024, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 233853 del 23.12.2024, con cui la ditta La Gatteo Rottami S.r.l., in riscontro agli esiti della Conferenza dei Servizi nella seduta del 23.10.2024, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, dalla quale risultava inoltre l'inserimento di nuovi macchinari, tra cui una cesoia e una pelacavi, nonché la presentazione di un piano di gestione delle acque meteoriche per le aree esterne;

Tenuto conto che, con nota PG n. 19469 del 31.01.2025, è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 26.02.2025;

Evidenziato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 26.02.2025:

- il Distretto Territoriale di Arpa ha evidenziato delle criticità relative alla relazione sulla stabilità dei cumuli dei rifiuti/materiali presentata a sostegno della richiesta di aumento dell'altezza massima dei cumuli;
- la rappresentante Ausl ha concordato con le valutazioni tecniche di ARPAE Distretto Territoriale espresse a riguardo e ha ritenuto, per quanto di specifica competenza e relativamente alla documentazione agli atti, di non poter esprimere parere favorevole riguardo alla richiesta di aumento, in alcune aree, dell'altezza massima dei cumuli di stoccaggio a 7.5 mt, come richiesto dal proponente;
- alla luce delle valutazioni espresse da Arpae - Distretto Territoriale e dall'Azienda USL, la La Gatteo Rottami S.r.l. ha espresso la volontà di rinunciare in sede di Conferenza dei Servizi alla richiesta di aumentare l'altezza massima dei cumuli, rimandando l'effettuazione di ulteriori approfondimenti in merito alla stabilità dei cumuli in relazione all'aumento delle altezze ad una eventuale successiva modifica;

- la Conferenza ha preso atto della decisione della ditta e ha confermato pertanto il mantenimento della prescrizione n. 13 dell'Allegato A che prevede una altezza massima dei cumuli a 5,5 m, chiedendo che entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione venisse trasmesso il manuale operativo aggiornato in cui le altezze massime dei cumuli fossero riportate a 5,5 m;
- la Conferenza ha inoltre chiesto di presentare, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la procedura di sorveglianza radiometrica aggiornata con la nuova posizione del contenitore da 200 litri per il deposito temporaneo del materiale radioattivo "X3";
- il rappresentante del **Comune di Gatteo**, nella seduta della Conferenza del 26.02.2025, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza in merito alla conformità urbanistico-edilizia nonché parere favorevole alla modifica del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 (Allegato C dell'autorizzazione vigente), nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Distretto Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza;

Evidenziato pertanto che, a seguito della decisione della ditta di rinunciare all'aumento dell'altezza massima dei cumuli, la Conferenza nella seduta del 26.02.2025 ha espresso all'unanimità **parere favorevole** alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva della modifica del nulla-osta ai sensi della L. 447/95 e dell'accoglimento del piano di gestione delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e della D.G.R. n. 1860/06, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Acquisita al PG n. 38043 del 27.02.2025 la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti e impatto acustico, resa dal Distretto Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 26.02.2025;

Precisato altresì che la prescrizione identificata con il n. 4 nel verbale della seduta del 26.02.2025 e corrispondente alla prescrizione n. 5 dell'Allegato A è stata riportata nel presente atto solo fino a "*... movimenti di scarico e conseguente carico*", in quanto il periodo successivo era stato riportato per mero errore materiale;

Vista la documentazione aggiornata trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG n. 41724 del 04.03.2025 in riscontro agli esiti della Conferenza costituita da:

- Manuale operativo di gestione dell'impianto - Rev. 8 - febbraio 2025;
- Procedura per la sorveglianza radiometrica - Rev. 2 del 3 marzo 2025;

Vista la nota PG n. 54148 del 21.03.2025, con cui Arpae - SAC:

- ha trasmesso alla ditta e agli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza del 26.02.2025 e la documentazione trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG n. 41724 del 04.03.2025 in riscontro agli esiti della Conferenza;
- ha precisato come, sulla base della documentazione presentata, la ditta risulta aver ottemperato alla richiesta di trasmissione del manuale operativo e della procedura radiometrica aggiornati da parte della Conferenza dei Servizi e che pertanto non sarà necessario inserire la relativa prescrizione nell'atto di modifica dell'autorizzazione;

Dato atto che l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali specifiche di Arpae SAC nella seduta della Conferenza del 26.02.2025, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha precisato che la richiesta di modifica della prescrizione n. 2 del paragrafo D dell'Allegato B è già stata accolta nell'ambito del procedimento di modifica non sostanziale conclusosi con

DET-AMB-2025-767 del 10/02/2025 e che per le altre modifiche richieste non vi sono motivi ostativi e non risulta pertanto necessario aggiornare l'allegato B relativo alle emissioni in atmosfera;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati, a firma dei tecnici incaricati:

Elaborati acquisiti al PG n. 148118 del 12.08.2024

- Relazione tecnica datata agosto 2024
- Allegato 2 - schede rifiuti

Elaborati acquisiti al PG n. 233853 del 23.12.2024

- Nota di risposta alla richiesta integrazioni datata 23.12.2024
- Dichiarazione di invarianza dei titoli abilitativi allegato B e allegato D datata 23.12.2024
- Tav. 01 – Tavola di progetto, revisione dicembre 2024, scala 1:200 (depositi e stoccaggi)
- Tav. 02 – Tavola di progetto, revisione dicembre 2024, scala 1:200 (scarichi)
- Tav. 03 - Tavola di progetto con prospetti, revisione dicembre 2024, scala 1:200
- Verifica previsionale dell'Impatto acustico della ditta La Gatteo Rottami S.r.l. (datata 18.12.2024)
- Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte - datato dicembre 2024
- marcatura CE Pelacavi maxi 100 TR 90
- marcatura CE cesoia scarrabile Bonfiglioli modello CA 85 matr. 390

Elaborati acquisiti al PG n. 41724 del 04.03.2025

- Manuale operativo di gestione dell'impianto - Rev. 8 - febbraio 2025
- Procedura per la sorveglianza radiometrica - Rev. 2 del 3 marzo 2025

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, agli artt. 4 e 5 dell'Allegato A, prevede che:

- per le operazioni di recupero R4 e R12 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per le operazioni di recupero messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate, per 140,00 euro/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);

Dato atto che:

- il quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R4-R12 sarà pari a 33.000 t/anno;
- la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi da avviarsi alle

operazioni di recupero messa in riserva R13 non funzionale ad operazioni R12-R4 sarà pari a 800 t;

Considerato che l'importo complessivo della garanzia finanziaria sarà pertanto pari a **508.000,00 €**, come così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri:

- operazione di messa in riserva R13: $800 \text{ t} \times 140 \text{ €/t} = 112.000,00 \text{ €}$
- operazioni R4-R12: $33.000 \text{ t} \times 12 \text{ €/t} = 396.000,00 \text{ €}$

Acquisito al PG n. 63788 del 03.04.2025 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **La Gatteo Rottami S.r.l.**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società **La Gatteo Rottami S.r.l.**, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 26.02.2025, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0015224_20250226, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Acquisite in data 14.04.2025, PG n. 70834/25025, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto da parte dei soggetti della società **La Gatteo Rottami S.r.l.** sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto congruo accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **La Gatteo Rottami S.r.l.** **modificando l'autorizzazione unica** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi sopra riportate;

Ritenuto congruo aggiornare gli Allegati A “Gestione Rifiuti” e C “Nulla osta acustico” a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 con DET-AMB-2021-5905 del 23.11.2021 e s.m.i. di titolarità della ditta **La Gatteo Rottami S.r.l.** con sede legale e impianto sito in Comune di **Gatteo - Via Campagnola n. 1/p - 1/q** come di seguito riportato;
2. **di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, la presente modifica all'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce:
 - modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - modifica del nulla osta acustico (Allegato C);
 - accoglimento del piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;
3. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2021-5905 del 23/11/2021 e s.m.i.:
 - allegato **A "Gestione rifiuti"**;
 - allegato **C "Nulla osta acustico"**;
4. **di dare atto** che l'**Allegato A** e l'**Allegato C** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2021-5905 del 23.11.2021 e s.m.i.;
5. **di accogliere il piano di gestione delle aree impermeabili scoperte**, ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e della D.G.R. n. 1860/06, datato dicembre 2024, acquisito al PG n. 233853 del 23.12.2024;

6. **di precisare** che:

- **La Gatteo Rottami S.r.l.**, oltre ad adottare tutte le modalità previste dal suddetto piano di gestione, dovrà effettuare periodiche verifiche sulla rete di raccolta delle acque meteoriche e provvedere, con una frequenza almeno annuale, alla pulizia interna delle caditoie e dei pozzetti di ispezione presenti;
- come previsto dal suddetto piano di gestione, lo stoccaggio degli End of Waste nell'area cortiliva dovrà avvenire all'interno di cassoni chiusi a tenuta scarrabili;

7. **di stabilire** che, **entro 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni e agli importi del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 508.000,00**.
- b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2021-5905 del 23/11/2021 e s.m.i. maggiorata di due anni;
- c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;

- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto, previa diffida**;
 - i. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della modifica di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
8. **di precisare** che le seguenti istruzioni operative contenute nel Manuale operativo vanno migliorate con ulteriori accorgimenti gestionali e dispositivi tecnici (es. dispositivo semaforico) atti a rafforzare i divieti:
- "In presenza di automezzi in movimento è vietato l'accesso di personale a terra nella corsia centrale del capannone";
 - "Le zone nelle quali può operare il personale a terra, per esempio l'area officina e l'area cesoia, sono state delimitate ed interdetto al transito, tramite apposita segnaletica orizzontale di colore giallo, così da creare isole di divieto di accesso dei mezzi";
9. **di precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-5905 del 23.11.2021 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta**;
10. **di dare atto** che il Distretto Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;

14. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpa SAC territorialmente competente;
16. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpa – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena, all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, all'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali di Arpa, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

**Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato***

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Gatteo (FC) – Via Campagnola n. 1/p - 1/q** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpa e – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
2. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)		Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)
A	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R12-R4	2.100 t di cui al massimo 800 t in R13 non funzionale alle operazioni R12-R4 (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A e B)	60.000 t di cui al massimo 3.000 t avviate a R4 e 30.000 t avviate a R12 (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A e B)
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	150104	imballaggi metallici			
	160116	serbatoi per gas liquefatto			
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	170401	rame, bronzo, ottone			
	170402	alluminio			

	<i>Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)</i>		<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Quantitativo stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (dal 01/01 al 31/12)</i>
	170405	ferro e acciaio			
	170407	metalli misti			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	191202	metalli ferrosi			
	191203	metalli non ferrosi			
	200140	metalli			
B	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R12		
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	170403	piombo			
	170404	zinco			
	170406	stagno			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*			

- presso l'impianto non possono essere **avviati a recupero R4 quantitativi di rifiuti maggiori di 10 t/giorno**, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di conseguente istanza di modifica dell'autorizzazione;
- per quanto non in contrasto con la normativa vigente, resta fermo che i rifiuti potranno essere accettati in impianto solo se accompagnati da Formulare di Identificazione (FIR) sui quali è riportato il codice di un'unica operazione di recupero autorizzata (R13 o R12 o R4), la quale dovrà essere riportata nel relativo movimento di carico sul registro di carico e scarico. Eventuali successivi passaggi interni dei rifiuti da un'operazione ad un'altra successiva (R13 → R12 o R13 → R4 o R12 → R4), a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza, dovranno essere tracciati su detto registro, attraverso opportuni movimenti di scarico e conseguente carico;

6. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
7. i rifiuti prodotti attraverso le operazioni R12 e R4, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti nelle modalità del deposito temporaneo, a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza;
8. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formulare di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata;
9. i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, i Formulare di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero finale che dovrà essere svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;
10. dovrà essere possibile, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
11. i rifiuti costituiti da RAEE dovranno essere identificati mediante apposita segnaletica e mantenuti separati dagli altri rifiuti presenti nell'impianto;
12. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo di gestione dell'impianto, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico "Tav. 01 – Tavola di progetto", citati in premessa;
13. l'altezza massima dei cumuli di stoccaggio dei materiali presenti nell'impianto non dovrà superare i 5,5 metri;
14. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (160122 e 120199) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla tipologia di rifiuto, composizione, natura, ecc.;
15. l'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
16. il rifiuto in ingresso all'impianto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
17. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali vengono indicati il settore e le

informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, descrizione, stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;

18. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
19. l'area di stoccaggio dedicata agli EoW ritirati da terzi, la quale vorrebbe essere utilizzata alternativamente per EoW ritirati o per EoW prodotti, dovrà essere sempre provvista di adeguata segnaletica atta a descrivere la provenienza (interna o esterna) degli EoW presenti in un dato momento, con chiara indicazione dei diversi lotti;
20. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
21. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13:**
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 715/2013** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
22. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
23. i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R4 e R12 dovranno essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
24. i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 o di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
25. i settori di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti prodotti da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
26. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;

27. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
28. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
29. per tutta la durata dell'autorizzazione, le aree verdi nonché la recinzione dovranno essere mantenute in perfetto stato su tutto il perimetro di confine dell'impianto;
30. nelle aiuole adibite a verde è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione;
31. la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
32. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza
33. la ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall'Esperto in Radioprotezione. *Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016;*
34. in caso di modifica/risoluzione dell'attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
35. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
36. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
37. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

- Con l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 12.08.2024, acquisita al PG n. 148118 del 12.08.2024, e successive modifiche e integrazioni, **La Gatteo Rottami S.r.l.** ha chiesto la modifica sostanziale dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-21-5905 del 23/11/2021 e s.m.i. per l'impianto in oggetto, comprensiva di nulla osta acustico (Allegato C);
- La ditta ha trasmesso specifica documentazione sull'impatto acustico, in particolare l'elaborato denominato "Verifica previsionale dell'Impatto acustico della ditta La Gatteo Rottami S.r.l. (datata 18.12.2024)", acquisito da Arpae al PG n. 233853 del 23.12.2024;
- Il Distretto Territoriale di Arpae, con nota PG n. 38043 del 27.02.2025, ha formalizzato il parere favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni, espresso nella seduta della Conferenza del 26.02.2025;
- Il Comune di Gatteo, nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi il 26.02.2025, ha espresso parere favorevole alla modifica del nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Distretto Territoriale di Arpae;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta conclusiva del 25.02.2025, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva della modifica del nulla-osta acustico (Allegato C dell'autorizzazione vigente), nel rispetto di specifiche prescrizioni a modifica e integrazione di quelle già presenti (modifica delle prescrizioni n. 3 e n. 4 come sotto riportate e inserimento della prescrizione n. 6 sotto riportata);

Sulla base di quanto sopra esposto si rilascia:

Nulla-Osta acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alla ditta **La Gatteo Rottami S.r.l.**, per l'impianto sito in **Gatteo – Via Campagnola n. 1/p - 1/q**, con l'obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni:

1. I prospetti quotati delle barriere acustiche per tutti i lati dell'edificio dovranno essere conformi a quanto riportato nel documento "Integrazione alla Relazione di valutazione previsionale dell'impatto acustico ambientale" - Integrazione Gennaio 2023 prot interno n. 661-22-1.
2. In particolare i tamponamenti previsti sul lato Nord sopra al muro in cemento armato di altezza 6 metri dovranno essere realizzati non appena sarà reso abitabile il ricettore indicato con la sigla R1 sito in Via Campagnola, attualmente in stato di abbandono.
3. Come individuato nella relazione acustica, nella gestione operativa dell'attività, il funzionamento della cesoia Taurus CEG – CK772HD dovrà essere alternato a quello della cesoia (Bonfiglioli) e della pressa (Mizar);

4. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati gli orari giornalieri di funzionamento rispettivamente della cesoia Taurus CEG – CK772HD, della cesoia (Bonfiglioli) e della pressa (Mizar);
5. Agli autisti che accedono al sito per il conferimento del materiale ferroso saranno impartite le seguenti prescrizioni gestionali:
 - a. lo spegnimento dei motori durante la fase di stazionamento;
 - b. il divieto di suonare il clacson nell'area aziendale;
 - c. la limitazione della velocità massima di transito all'interno dell'insediamento a 10 km/h.
6. Qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Resta fermo che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.